



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

**Approvato con delibera consiliare n. 30 del 23/05/2022
Modificato con delibera consiliare n. 58 del 6/11/2023
Modificato con delibera consiliare n. 12 dell'8/04/2024**



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e del regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e l'uso dei cadaveri o parti di essi, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché loro vigilanza, costruzione di sepolcri privati, cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - **Addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA):** Ente che si occupa della prevenzione e della protezione dell'ambiente, affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici attività: dalla lotta all'inquinamento atmosferico e acustico agli interventi per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, dal monitoraggio dei campi elettromagnetici alle indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica;
 - **Agenzia Tutela della Salute (ATS):** Ente che si occupa dell'attuazione del programma sociosanitario regionale e dell'erogazione dei servizi sanitari tramite soggetti pubblici e privati, nonché del controllo della salute e prevenzione negli ambienti pubblici e lavorativi;
 - **Agenzia Tutela della Salute (ASST):** Azienda Socio-Sanitaria Territoriale che partecipa insieme agli altri soggetti erogatori, sia di diritto pubblico che privato, all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona;
 - **Amministrazione Comunale:** Gli organi politici e gestionali che in nome e per conto dell'Ente-Comune, proprietario degli spazi cimiteriali, garantiscono il diritto alla sepoltura attraverso concessioni amministrative degli spazi in parola;
 - **Animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - **Attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
- **Auto funebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
 - **Autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - **Avente diritto alla cessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - **Bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;
 - **Cadavere:** salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
 - **Camera mortuaria o deposito mortuario:** luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - **Cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
 - **Ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **Cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - **Cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - **Cofano per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
 - **Cofano di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in colombario stagno;
 - **Colombario o loculo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
 - **Commissione per il paesaggio:** è un organo collegiale tecnico-consulativo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
 - **Comune:** ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed è dotato di autonomia amministrativa. Per le sue caratteristiche è il centro abitativo nel quale si svolge la vita sociale pubblica dei suoi abitanti, ovvero, l'ente amministrativo più vicino al cittadino;
 - **Concessione cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
 - **Consiglio Comunale:** organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune;
 - **Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **Contenitore di resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali;
 - **Cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
 - **Decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- **Deposito provvisorio:** sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **Dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **Esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo o resti mortali:** trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **Estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **Estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **Estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita alla scadenza della concessione o alla decadenza della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni, se eseguita in colombario stagno, e non inferiore a 10 anni, se eseguita in colombario areato;
- **Estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **Esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **Esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **Esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione fissato dal comune, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **Feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **Forno crematorio o impianto di cremazione:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **Fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **Gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **Giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **Giunta Comunale:** organo di esecutivo, di governo, del Comune che collabora con Il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- **Impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **Inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **Medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **Nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **Obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- **Operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, alla custodia del cimitero, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **Ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei;
- **Ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **Parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **Polo crematorio:** struttura di servizio al cimitero, ivi compreso l'impianto o forno di cremazione, destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio:** personale dipendente del Comune con funzioni e competenze relative alla manutenzione del Cimitero, al coordinamento dei servizi cimiteriali ovvero di tutte le operazioni correlate all'attività funebre e alla custodia del cimitero, alla assegnazione delle aree e correlata autorizzazione per costruzione tombe di famiglia, alla assegnazione delle aree per costruzione cappelle e all'assegnazione di cappelle costruite dal Comune;
- **Responsabile Servizio Edilizia Privata:** personale dipendente del Comune con funzioni e competenze relative all'autorizzazione ai fini della costruzione e manutenzione straordinaria di cappelle ad opera dei privati;
- **Responsabile Servizio Cimiteriale:** personale dipendente del Comune con funzioni e competenze relative all'autorizzazione al trasporto di salma, resti mortali, resti ossei e ceneri e alla concessione di manufatti cimiteriali;
- **Responsabile Servizio Sociale:** personale dipendente del Comune con funzioni e competenze relative all'accertamento dello stato di indigenza dei concessionari;
- **Resti ossei od ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **Revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **Riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **Sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura un defunto e dove si svolgono i riti di commiato;
- **Salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **Sindaco:** Rappresentante Legale dell'Ente; Autorità Sanitaria Locale, Ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria, stato civile, anagrafe, elettorale, leva e statistica; egli sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
- **Sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **Spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **Tanatoprassi:** processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **Tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **Traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- **Trasporto funebre:** trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **Tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **Ufficio Cimiteri:** l'unità organizzativa nell'ambito della quale esplica le proprie competenze il Responsabile Servizio Cimitero ed i relativi collaboratori;
- **Ufficiale di Stato civile:** personale dipendente del Comune, delegato dal Sindaco, con funzioni e competenze relative alla redazione dell'atto di morte, del permesso di seppellimento, dell'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri.
- **Urna cineraria:** contenitore di ceneri.

Art. 3 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi del personale dipendente, all'uopo nominato, con competenze specifiche.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, 114, 2, comma 2, e 31 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, in conformità ai relativi statuti e regolamenti o norme e condizioni in caso di concessione, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia Tutela della Salute (di seguito ATS).
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, in conformità alla normativa generale, nonché al presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. n. 267/2000.

Art. 4 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Il Comune cura che ad eccezione dei lavori di costruzione di manufatti cimiteriali ad opera dei privati, nessun intervento di polizia mortuaria possa essere effettuato da soggetti o operatori esterni non commissionati ed autorizzati direttamente dal Comune.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Libro IV, Titolo IX del Codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica (richiesta dall'autorità Giudiziaria);
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto presso l'obitorio delle salme di persone morte sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità;
 - d) l'inumazione in campo comune, fatto salvo il rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune, ivi compreso quelle per l'installazione della croce/cippo;
 - f) la deposizione delle ossa in fossa/ossario comune e, comunque, il solo servizio reso dal necroforo e la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 23;
 - h) oltre alle disposizioni di cui al successivo art. 23, i servizi tipizzati all'art. 1, comma 7 bis, del DL 27.12.2000 n. 392, convertito nella legge 28.02.2001 n. 26 e smi, ovvero, servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché servizio di inumazione in campo comune, esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal competente Responsabile del Servizio Sociale, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, in conformità ad eventuali specifiche e determinali.
 - i) le sepolture a favore degli ordini religiosi di cui all'art. 95 del presente Regolamento.
3. Il Comune ai sensi dell'art 42, 2° comma, lettera f) della Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
4. Tutti i servizi non ricompresi al comma 2 sono da intendersi a pagamento.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

1. L'addetto al Servizio custodia presso il Cimitero, è tenuto alla redazione del Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, compilato cronologicamente, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia del cimitero.
2. Sono a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Cimiteri, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
3. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero gli orari di apertura e di chiusura.

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 7 Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale di Stato civile con tutte le indicazioni da inserire nell'atto di morte.

Art. 8 Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'ATS.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ATS, previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da ARPA, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione. Presso l'ATS viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 9 Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, nei tempi previsti dall'art. 40, comma 7, del Reg. Reg. n. 6 del 2004, purché la richiesta all'ASST sia pervenuta tempestivamente; in caso



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

contrario, il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della richiesta (pto. 8 - Cir. Reg. 21SAN del 30.05.2005). La visita necroscopica ha per oggetto la constatazione della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ATS.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 10

Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 11

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS. Inoltre, l'ATS incarica per l'esame di quanto rinvenuto il medico necroscopo e segnala i risultati al Sindaco e all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 12

Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio dell'ATS.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

3. L'osservazione è invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 13

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 14

Depositi di osservazione e obitorio

1. Come deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune può provvedere al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
3. L'ammissione al deposito di osservazione è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a) del presente Regolamento o dall'autorità giudiziaria e/o da altri soggetti aventi competenza in materia.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. Resta salvo quanto disposto dal Dlgs. 31.07.2020 n. 101 con riferimento alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 15

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta, rilasciato con le modalità di cui all'articolo 10, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta di gestazione richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'ATS con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto secondo le indicazioni dell'art. 33.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

3. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 16

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ATS per l'eventuale rettifica della scheda di morte
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 17

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 18

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla legge 1° aprile 1999 n. 91 ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

Art. 19

Autopsie e trattamenti conservativi

1. Il Comune, secondo l'art. 66 del D.P.R. n. 285/1990, deve disporre di una sala autopsia.
2. Il Comune può, mediante forme di convenzionamento con strutture sanitarie, disporre della loro sala autoptica avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di strutture sanitarie.

3. Per le autopsie e per i trattamenti conservativi del cadavere si osservano gli articoli 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO IV FERETRI

Art. 20 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli 22 e 24.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ATS detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 21 Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inhumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

5. I feretri, anche quelli destinati fuori Comune, sono chiusi e recano il sigillo delle Onoranze Funebri.
6. Prima di effettuare il trasporto, tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori municipali o da personale delle onoranze funebri devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori Comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 22

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria), dalla circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11.01.2021 e successive nuove norme nel tempo vigenti.
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Art. 23

Fornitura gratuita di feretri

1. Oltre ai Servizi gratuiti di cui al sopracitato art.5, il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone le cui famiglie versano in condizioni di comprovata necessità.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal competente Responsabile del Servizio Sociale, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, in conformità ad eventuali specifiche e determinali.

Art. 24

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo per altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Art. 25 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, con Ordinanza, dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende, di regola, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se la salma non si trova nella propria abitazione, i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso di un alto numero di persone, il Responsabile Servizio Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. La vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa spetta al Comune che si avvale della A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari (art. 31, comma 4, lett. c del regol. reg.le n. 6/2004).

Art. 26 Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da imprese funebri.
2. Le imprese funebri che svolgono la propria attività all'interno o all'esterno del cimitero comunale, con autonoma organizzazione e responsabilità, devono utilizzare personale qualificato e regolarmente assicurato, nel rispetto della normativa di settore e della sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Per il trasporto funebre di salme di famiglie non abbienti è fatto rinvio all' art. 5 comma 2 lettera g) del presente Regolamento.

Art. 27 Orario dei trasporti

1. L'orario del trasporto e delle cerimonie funebri dovrà osservare le fasce orarie dell'Ordinanza sindacale di cui al precitato art. 25 comma 1.

Art. 28 Trasporti a carico del Comune



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio e al deposito di osservazione è a carico del Comune nelle ipotesi tipizzate dal precedente articolo 5, comma 2, lett. c) e g) in conformità all'art. 34 Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 29

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 22; inoltre, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto all'estero, qualora l'Ordinamento del Paese estero lo preveda, dovranno essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. o altri trattamenti meno tossici dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Altresì, il trattamento antiputrefattivo dovrà essere eseguito, su esclusivo giudizio del medico necroscopo, qualora i tempi e le modalità del trasporto e specifiche cause di morte ne indichino l'esigenza.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile Servizio Cimiteriale.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo l'autorizzazione al trasporto di cui all'articolo 35 comma 1 del presente Regolamento, deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 30

Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente Regolamento.
2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 31

Trasferimento di cadavere senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Il Sindaco, quando per la notorietà del defunto sia opportuno tributare allo stesso speciali onoranze funebri, può autorizzare, sentito il competente servizio dell'ATS, il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio e simili sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 32

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, è necessario attenersi a quanto prescritto nella circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24, nell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 6/2004, nella circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11.01.2021 e successive nuove norme per tempo vigenti.
2. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
3. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
4. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
5. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da ARPA, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 33

Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero ed è eseguito con l'impiego del mezzo di cui all'art. 31 comma 1 del presente Regolamento.

Art. 34

Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

Art. 35

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimiteri di questo Comune o di altro Comune è autorizzato dal Responsabile Servizio Cimiteriale a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione di cui al comma 1 è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica dell'art. 21 del presente Regolamento.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.22 del presente Regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio di trasporto all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento,
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile Servizio Cimiteriale ove è avvenuto il decesso.

Art. 36

Sepoltura e Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Per la tumulazione nelle cappelle private poste fuori dal cimitero di cui all'art. 101 del D.P.R. 285/1990 occorre oltre l'autorizzazione al seppellimento dell'Ufficiale dello stato civile, anche il Nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
2. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile Servizio Cimiteriale a seguito di domanda degli interessati.

Art. 37

Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del Decreto precitato.
2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al precedente art. 21 del presente Regolamento sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere come previsto dall'art. 36 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6; lo stesso personale compila e sottoscrive il verbale di chiusura feretro per il trasporto internazionale di cadavere su apposito modello regionale.

Art. 38

Trasporto di ceneri e resti

1. La Convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio decreto 1.07.1937 n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e di resti mortali completamente mineralizzati tra gli Stati aderenti.
2. Il trasporto dell'urna o della cassetta (in materiale di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento) non necessita di alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto, la stessa autorizzazione alla dispersione. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
4. Il trasporto di ceneri e resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ma non le misure di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 39 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei propri cimiteri:
 - Cimitero di Alzano Capoluogo;
 - Cimitero di Alzano Sopra;
 - Cimitero di Nese;
 - Cimitero di Olera;
 - Cimitero di Monte di Nese;
 - Cimitero di Brumano.

Art. 40 Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Possono essere conservate fuori dal cimitero le ceneri susseguenti a cremazione, secondo i disposti dell'art. 73 della L.R. 33/2009 e smi.
3. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.
4. Il Comune provvede, con le forme di gestione di cui al precitato art.3, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
 - a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
 - b) muratura e smuratura loculi, ossari e urne cinerarie;
 - c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
 - d) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - e) sgombero della neve;
 - f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, anche quando gli oneri sono posti in capo al privato, nonché le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 41 **Reparti dei cimiteri**

1. I cimiteri del Comune sono così strutturati:

a) **Alzano Capoluogo:**

- campo comune di mineralizzazione,
- aree destinate a inumazione comune e private,
- reparti destinati a loculi, ossari e cinerari,
- aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura,
- ossario e cinerario comune,
- servizi destinati al pubblico e al personale,
- cappella,
- cappelle famiglia,
- area per calamità – campo A (come da art.6 c. 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004),
- depositi e magazzini,
- aree destinate, nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili,
- aree destinate a inumazione per suore.

b) **Alzano Sopra:**

- campo comune di mineralizzazione,
- aree destinate a inumazione comune e private,
- reparti destinati a loculi, ossari e cinerari,
- aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura,
- ossario comune,
- servizi destinati al pubblico e al personale,
- cappella,
- cappelle famiglia,
- area per calamità – campo B (come da art.6 c. 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004),
- depositi e magazzini,
- aree destinate a inumazione di bambini, nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili,
- giardino delle rimembranze.

c) **Nese:**

- campo comune di mineralizzazione,
- aree destinate a inumazione comune e private,



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- reparti destinati a loculi, ossari e cinerari,
- aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura,
- ossario comune,
- servizi destinati al pubblico e al personale,
- cappella,
- cappelle famiglia,
- area per calamità – campo H (come da art.6 c. 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004),
- depositi e magazzini,
- aree destinate a inumazione di bambini.

d) Olera:

- campo comune di mineralizzazione,
- aree destinate a inumazione comune e private,
- reparti destinati a loculi, ossari e cinerari,
- aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura,
- ossario comune,
- servizi destinati al pubblico e al personale,
- cappella,
- area per calamità – campo A (come da art.6 c. 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004),
- aree destinate a inumazione di bambini.

e) Monte di Nese:

- campo comune di mineralizzazione,
- aree destinate a inumazione comune e private,
- reparti destinati a loculi, ossari e cinerari,
- aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura,
- ossario comune,
- servizi destinati al pubblico e al personale,
- cappella,
- area per calamità – campo C (come da art.6 c. 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004),
- aree destinate a inumazione di bambini.

f) Brumano:

- aree destinate a inumazione comune e private,
- cappella,
- cappella famiglia.

Art. 42

Reparti speciali nel cimitero

1. In mancanza di reparti speciali, il seppellimento delle salme e la conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere seguono le medesime regole del presente Regolamento, salvo la possibilità concessa per il campo comune di sostituire la croce/cippo con altro simbolo previamente assentito dal Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero Capoluogo o in sepoltura privata.

Art. 43

Ammissione nel cimitero e trasferimenti

1. Salvo sia richiesta altra destinazione, nei Cimiteri comunali sono ricevute e seppellite le salme le ossa, i resti mortali e le ceneri:
 - a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la propria residenza;
 - b) di persone ovunque decedute residenti nel Comune al momento della morte;
 - c) di persone nate altrove, residenti nel Comune per almeno 5 anni, accertata tramite il servizio anagrafe, non più ivi residenti al momento della morte;
 - d) di persone residenti ma emigrate in altri comuni per accoglienza in case di Riposo o di cura o presso familiari per motivi di assistenza;
 - e) di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in quanto titolari o parenti di soggetti già titolari di contratti di concessione di spazi cimiteriali;
 - f) del coniuge, del convivente di fatto o dell'unito civilmente, dei discendenti e degli ascendenti sia in linea retta, sia in linea collaterale di persone residenti, purché siano ceneri o resti ossei e che sia richiesto in concessione uno spazio pluriposto;
 - g) le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale, ai sensi art. 75 L.R. N. 33/2009;
 - h) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90 e art. 75 L.R. n. 33/2009.
2. Al di fuori dei casi elencati, la sepoltura di cadaveri, ossa, resti, ceneri, su richiesta motivata degli aventi titolo, sarà autorizzata per le seguenti fattispecie:
 - a) presenza nel cimitero interessato, del coniuge, o di parenti entro il II° grado o di affini entro il I° grado, con concessione in corso di validità,
 - b) residenza, in Alzano Lombardo del coniuge o parente di I° grado da almeno venti anni, accertata tramite il servizio anagrafe.

Per tali fattispecie l'assegnazione di manufatti e/o aree verrà d'ufficio utilizzando le sepolture maggiormente disponibili che presentino il maggior numero di posti vuoti e/o che risultino meno agevoli (loculi ipogei, ultime file, ecc.).
3. I trasferimenti all'interno di ciascun cimitero o tra cimiteri di Alzano Lombardo di feretri, cassette e resti e/o urne cinerarie da ossario individuale ad ossario della stessa tipologia, potranno aver luogo alle seguenti condizioni:
 - a) rinuncia alla concessione in corso, senza alcun diritto al rimborso, e stipula di un nuovo atto di concessione. Le spese dell'operazione saranno interamente a carico del richiedente (diritti per trasferimento/estumulazione, spese istruttoria tecnica e procedurale, spese connesse alla risoluzione anticipata del contratto, spese connesse alla stipula del nuovo atto, opere di muratura e sigillatura dei manufatti, collocazione o ricollocazione arredi funebri, ecc.).
 - b) istanza da parte del coniuge o del parente di I° grado rispetto al defunto, affetto da patologie che limitino la motricità e abbiano dato luogo ad invalidità accertata da struttura pubblica sanitaria.
 - c) istanza per ricongiungimento familiare di defunti tra i quali esiste un rapporto di coniugio o di parentela/affinità entro il I° grado. Lo spostamento dovrà essere richiesto in occasione del decesso e potrà avvenire per affiancamento (su uno dei 4 lati del loculo, o della nicchia



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

cineraria/ossario o anche sulla proiezione in linea diagonale di uno dei 4 angoli);

d) istanza per la destinazione finale di feretro tumulato in loculo provvisorio con destinazione in tomba di famiglia.

4. I trasferimenti dovranno essere eseguiti da ditta specializzata, autorizzata dal competente ufficio a spese del richiedente e alla presenza dell'addetto cimiteriale.
5. Il trasferimento delle salme è consentito secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004.

Art. 44

Ricevimento della salma presso la Camera mortuaria

1. L'operatore necroforo riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente Regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'addetto, in attesa della sepoltura, può eventualmente posizionare gli stessi nella camera mortuaria ove esistente, ovvero in altro locale idoneo presso il Cimitero,
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria, ove esistente, ovvero in altro locale idoneo presso il Cimitero dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria o altro locale idoneo presso il Cimitero possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della sepoltura o della cremazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 45

Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito Piano regolatore cimiteriale, redatto a termini dell'art. 6 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, determina, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal presente Regolamento nonché dalle indicazioni riportate nell'allegato 2 del citato Regolamento Regionale.

Art. 46

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune adotta un Piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni e stabilisce le linee di sviluppo del cimitero.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Il piano di cui al primo comma viene approvato dal Comune, sentita l'ATS competente per territorio e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
3. Nella elaborazione del piano si deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione al periodo di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) dell'individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento delle funzioni previste dal D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. La delimitazione dei reparti indicati dai precedenti articoli 41 e 42 deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'allegato 1 del Regolamento Regionale.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il Piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.
7. Almeno ogni dieci anni il Piano regolatore cimiteriale deve essere revisionato per valutare possibili variazioni nella tendenza della sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 47 Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione; presso i Cimiteri comunali i campi si dividono in:
 - a) campo individuale comune;
 - b) campi individuali in concessione in area lungo i Viali.
2. Le sepolture per inumazione vengono effettuate in aree assegnate secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Tali campi saranno divisi in riquadri; l'utilizzazione dei campi comuni deve farsi cominciando



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. L'assegnazione dell'area di inumazione è insindacabile.

5. Le sepolture per inumazione in campo comune let. a) hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune, ivi compreso quelle per l'installazione della croce/cippo;
6. Le sepolture per inumazione in campo individuale let. b), hanno durata di 30 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate a titolo oneroso, secondo la Tariffa per tempo vigente.
7. Le fosse per inumazione di salme devono avere i requisiti di cui Art. 5 NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 48

Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo (croce), fornito e messo in opera dal Comune, onere poi rimborsato dal concessionario, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo di cui al successivo art. 75, e avente caratteristica di cui all'art. 5 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile indicante nome, cognome, data di nascita e morte del defunto che permetta sempre di identificare i resti.
3. A richiesta dei privati, per le inumazioni decennali, può essere autorizzato dal Comune, in aggiunta al cippo (croce) e alla targa, un copri tomba di superficie complessiva non superiore a 0,40 m² così come definito dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale art. 5, mentre il cippo non potrà essere sostituito.
4. Sul cippo è concessa anche l'applicazione della fotografia del defunto.
5. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono, morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 49

Campo di mineralizzazione

1. Nel campo di mineralizzazione le croci dovranno avere stessa forma, dimensione e colore. Le spese sono a carico del concessionario.
2. Su ogni croce verrà applicata una targa contenente nome, cognome, data di morte e data di inserimento nel campo di mineralizzazione.
3. Nel suddetto campo sono vietati l'appoggio di vasi da fiore e di qualsiasi oggetto di ricordo del defunto, la messa a dimora di fiori e piante, la creazione di lapidi, l'inserimento di cordoli di delimitazione della sepoltura e l'appoggio di lastra di copertura dell'area.
4. Il campo dovrà corrispondere completamente ad un prato inerbito.

Art. 50

Tumulazione

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dal concessionario di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Le sepolture a sistema di tumulazione e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art.6 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale e dell'allegato 2 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004.
4. Nei cimiteri comunali viene consentita l'occupazione dei loculi o ossari, già in concessione in uso, con "tumulazioni aggiuntive" di resti ossei o urne cinerarie compatibilmente con la disponibilità di spazio. Sulle cassette contenenti le ossa e sulle urne cinerarie dovranno essere apposti, in modo indelebile, con targhetta metallica a norma di legge, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e la data di decesso. Sulla lapide devono essere indicati il nominativo e la data di nascita e di decesso del defunto aggiunto. Il diritto di sepoltura aggiuntivo viene consentito fino alla scadenza dei termini contrattuali previsti per la tumulazione originaria, previo versamento della relativa tariffa. Il Responsabile Servizio Cimiteriale provvederà ad emanare apposita Autorizzazione amministrativa, costituente integrazione alla concessione originaria.
5. Gli spazi di sepoltura all'interno delle tombe famiglia sono a più loculi sovrapposti, per questo deve essere sempre realizzato uno spazio interno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o i viali e vialetti del cimitero.
6. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
7. Nelle tombe singole e/o collettive in manufatto di cemento e nei loculi, possono essere collocate cassette di resti ossei e/o urne cinerarie per ogni posto salma, indipendentemente dalla presenza del feretro, fino ad un massimo di n. 8.
8. È obbligatorio che tutti i loculi o ossari occupati da salme o resti ossei o urne cinerarie, siano sigillati correttamente; l'obbligo riguarda anche le tombe famiglia e le cappelle gentilizie.
9. È vietata l'unione in un unico contenitore di resti ossei e ceneri di salme diverse.

Art. 51 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi provvisori, per la durata massima di 6 mesi, previo pagamento delle apposite tariffe.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d) in caso di estumulazione straordinaria del feretro;
 - e) in attesa dell'autorizzazione dell'impianto di cremazione;
 - f) in caso di opposizione al diritto di sepolcro come da art. 97 del presente Regolamento.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile Servizio Cimiteriale secondo quanto disposto dal comma 1.
4. Limitatamente al periodo necessario per l'ultimazione dei necessari lavori da parte del Comune e/o del privato (previa istanza), il Responsabile Servizio Cimiteriale, previo parere del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, concede la proroga, eccezionalmente, fino ad un totale di 30 mesi.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

5. La tariffa è calcolata in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile Servizio Cimiteriale, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 52 Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal presente Regolamento.
2. Le operazioni di esumazione ordinaria spettano esclusivamente al Comune a mezzo di soggetti o operatori appositamente incaricati, secondo le normative vigenti in materia.
3. Il turno ordinario di inumazione per il campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè 10 anni.
4. Il turno ordinario di inumazione per le tombe sui Viali è pari a 30 anni.
5. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Responsabile Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento e possono essere svolte dal mese di novembre al mese di marzo.
6. Il Sindaco dispone con proprio provvedimento la chiusura dei cimiteri durante il periodo di esumazione ordinaria.
7. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nei successivi articoli 58 e 61 in caso di cremazione dei resti.
Nell'eventualità, invece, di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa (di mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato, previo assenso e a spese degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Per i resti mortali da reinumare, si applicano le procedure e le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 e nelle eventuali successive nuove disposizioni.
8. Il tempo di reinumazione per completare i processi di mineralizzazione viene stabilito in cinque anni, riducibili a due con impiego di soluzioni enzimatiche.
9. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
10. È consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 53 Estumulazioni ordinarie



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni, se eseguita in colombario stagno, e non inferiore a 10 anni, se eseguita in colombario areato.
2. Le operazioni di estumulazione ordinaria spettano esclusivamente al Comune a mezzo di soggetti o operatori appositamente incaricati, secondo le normative vigenti in materia.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.
4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi, tombe e cappelle in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa, secondo quanto prevede il successivo articolo 58, o conferiti all'ossario comune se non richiesti dai familiari.
5. Se il cadavere non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione per un periodo di 5 anni.
6. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove sia consenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di pluralità di parenti di pari grado, della maggioranza degli stessi, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001, previa rimozione dello zinco dal feretro originario e confezionamento in apposito contenitore adatto alla cremazione.
7. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e nelle eventuali successive nuove disposizioni.
8. Le estumulazioni ordinarie sono disposte dal Responsabile Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento e possono essere svolte dal mese di novembre al mese di marzo.
9. Il Sindaco dispone con proprio provvedimento la chiusura dei cimiteri durante il periodo di estumulazione ordinaria.

Art. 54

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile Servizio Cimiteriale disporre in merito alle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione ordinarie, avvalendosi anche di sistemi informatici. Entro il mese di settembre di ogni anno, lo stesso Responsabile Servizio Cimiteriale cura la stesura dello Scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
2. Conformemente al Piano Regolatore Cimiteriale ed alle disponibilità di bilancio all'uopo allocate dall'organo politico, forma l'Elenco delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie possibili.
3. L'Elenco di cui al comma 2, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero, preferibilmente in occasione della Commemorazione dei defunti, e per tutto l'anno successivo.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali.
6. Il Sindaco può autorizzare, per particolari esigenze di spazi cimiteriali o motivi di emergenza sanitaria locale, la pubblicazione di cui al comma 4 per un periodo inferiore ai 90 giorni.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 55

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono eseguite prima dello scadere del turno ordinario di inumazione fissato dal presente Regolamento, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria.
2. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di dieci anni prevista dal precedente art. 52. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.
3. A richiesta dei familiari e comunque non oltre 12 mesi successivi dalla sepoltura, previa autorizzazione del Sindaco, potrà essere concessa l'esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o presso altro cimitero o per cremazione, effettuata in conformità ai disposti degli artt. 83 e 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Le operazioni di esumazione straordinaria spettano esclusivamente al Comune a mezzo di soggetti o operatori appositamente incaricati, secondo le normative vigenti in materia.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.
6. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
7. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
8. Le esumazioni straordinarie sono comunicate all'ATS di competenza che valuta la necessità di presenza di personale proprio con il compito di impartire le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 56

Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria.
2. Le operazioni di estumulazione straordinaria spettano esclusivamente al Comune a mezzo di soggetti o operatori appositamente incaricati, secondo le normative vigenti in materia.
3. Le estumulazioni straordinarie da effettuarsi su ordine dell'autorità giudiziaria o d'ufficio possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno, preferibilmente da ottobre ad aprile.
4. Le estumulazioni straordinarie su istanza di parte possono essere effettuate soltanto nei mesi da ottobre ad aprile.
5. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata su istanza degli interessati, previa comunicazione al competente ufficio ATS, che invia, se necessario, proprio personale incaricato a constatazione della perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

6. Qualora venga constatata dal personale del competente ufficio ATS la non perfetta tenuta del feretro lo stesso può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.

Art. 57

Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Il costo delle esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie e tutti gli oneri ad esse correlati è sempre a carico dei concessionari, i quali dovranno anticipare le spese necessarie alle operazioni in parola, secondo le modalità definite dal presente Regolamento e di quanto disposto dal competente Ufficio. Le tariffe sono annualmente definite dalla Giunta comunale.
2. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.
3. Tutte le operazioni sono eseguite esclusivamente dal Comune, per il tramite di soggetti o operatori appositamente incaricati.

Art. 58

Raccolta dei resti ossei e ceneri

1. I resti ossei o ceneri raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in sepoltura privata, cellette ossario/cinerarie, loculi o tombe già in concessione.
2. Per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data di estumulazione, i resti ossei e le urne cinerarie, in attesa di manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti, vengono posizionati/e nella camera mortuaria ove esistente e/o in idonei locali all'interno del Cimitero.
3. Cassetta e urna cineraria dovranno riportare in modo indelebile il nome e il cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 59

Oggetti da recuperare

1. Qualora, dovendo dar corso a esumazioni od estumulazioni, si presuma il possibile rinvenimento di oggetti preziosi, ricordi strettamente personali, fotografie collocati sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta al Personale Necroforo addetto al Cimitero prima dell'inizio delle operazioni in parola.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro previa consegna da parte del Personale Necroforo addetto al Cimitero viene conservato tra gli atti dell'Ufficio cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati dal Personale Necroforo addetto al Cimitero al Responsabile Servizio Cimiteriale, il quale provvede al deposito degli stessi presso l'Ufficio Economo, in apposita cassaforte, onde tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati al Responsabile del Servizio Demanio e patrimonio che provvede ad alienarli e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

4. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 60

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e, in considerazione dello stato di conservazione, possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, o smaltiti o conservati in apposito deposito onde essere previa istanza, assegnati gratuitamente a persone indigenti.
2. In caso di alienazione vi provvede il Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, purché in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 61

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione (di cui all'art.3 della legge n.130/2001) è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza;

- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- e) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- f) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- g) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 62

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale nel tempo (D.P.R. n°285/ 1990, L. n°130/2001; Regolamento Regionale n°6/2004, Regolamento Regionale n°1/2007, L.R. 33 del 30/12/2009) le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del medesimo, con relativa data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti in aree avute in concessione dal Comune, appartenenti a privati od Associazioni per la cremazione di cui all'art 79 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del codice Civile, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazioni.
5. A richiesta degli interessati, previa autorizzazione del Responsabile Servizio Cimiteriale, l'urna cineraria può essere inumata in area già in concessione in uso per la sepoltura del feretro, fino alla scadenza della concessione. Previo parere favorevole del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, sarà consentita la realizzazione di una nicchia da applicare sopra il monumento "copri tomba" delle sepolture ad inumazione in campo comune o lungo i viali. La nicchia dovrà essere ancorata e sigillata in modo stabile al monumento in modo tale da proteggere l'urna da asportazioni, aperture o rotture accidentali.
6. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei manufatti atti ad accogliere l'urna, nonché per l'immissione in sepoltura già esistente.
7. L'urna cineraria può essere presa in consegna per una conservazione in luogo diverso dal cimitero. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
 - b) volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
8. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
9. In merito alle caratteristiche di conservazione, l'urna dovrà essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. Nel caso di affidamento di urna cineraria a familiare, il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nell'ambito dell'edificio di residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza comporta la necessità di trasmettere idonea comunicazione ai Servizi cimiteriali, da parte del familiare autorizzato, in merito alla variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. La variazione di residenza deve essere eseguita anche qualora la modifica del luogo di conservazione si renda necessaria in conseguenza della morte dell'affidatario. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
- a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati identificativi e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
10. I Servizi cimiteriali provvedono alla tenuta del registro sulla scorta delle informazioni ricevute.
11. Non sono previsti controlli sulla corretta conservazione dell'urna al di fuori del cimitero. Alla domanda di affidamento di urna, l'affidatario firma una dichiarazione sulla corretta conservazione dell'urna. Per quanto riguardano le urne collocate all'interno del cimitero sono previsti controlli da parte del Necroforo addetto all'attività funebre circa la corretta conservazione dell'urna al momento del deposito in loculo, ossario o tomba.
12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale (modello All. 6 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° VII/20278 del 21.02.2005) redatto in tre esemplari, dei quali uno è conservato dal Comune ove è avvenuto il decesso, uno è conservato dal Responsabile Servizio Cimiteriale ed uno da chi prende in consegna l'urna.
13. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
14. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30/3/2001, n. 130.
15. La dispersione in area cimiteriale appositamente individuata e denominata giardino delle rimembranze, avviene mediante interrimento delle sole ceneri o delle ceneri all'interno di urne biodegradabili. L'interrimento può essere fatto dai congiunti nel luogo indicato dal Responsabile Servizio Cimiteriale. Nel caso di urna non biodegradabile, l'urna vuota deve essere consegnata alle stesse ditte che provvederanno allo smaltimento.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

16. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere conforme all'art.13 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ed è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall' Ufficiale di Stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.
17. I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettera c della Legge n. 130/2001 ovvero in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

Art. 63

Contributo per cremazione

1. Il Comune, al fine di favorire la cremazione dei feretri destinati, in occasione della loro prima tumulazione/inumazione, a loculi, tombe terragne, singole o doppie, o al campo comune , nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti tale pratica, può concedere a quanti già non beneficiano della gratuità del servizio di cremazione, ai sensi dell'art. 1 comma 7/bis, del D.L. 392/2000 convertito, con modificazioni nella L. 26/2001, un contributo da deliberare annualmente dalla Giunta comunale, per la spesa sostenuta per la cremazione dello stesso feretro. Detto contributo sarà erogato ai parenti che ne facciano richiesta, previa presentazione di idonea documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di avvenuto decesso.
2. Il Comune, al fine di favorire la cremazione dei resti mortali non mineralizzati, in occasione delle operazioni di estumulazione e esumazione ordinarie, dopo il periodo ordinario di tumulazione o inumazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti tale pratica, può concedere a quanti già non beneficiano della gratuità del servizio di cremazione, ai sensi dell'art. 1 comma 7/bis, del D.L. 392/2000 convertito, con modificazioni nella L. 26/2001, un contributo per la spesa sostenuta per la cremazione degli stessi resti mortali. Detto contributo sarà erogato ai parenti che ne facciano richiesta, previa presentazione di idonea documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di avvenuta esumazione o estumulazione.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 64

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che si adopera a darne pubblico Avviso alla cittadinanza.
2. La visita al cimitero fuori orario, previa istanza, è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 65

Disciplina dell'ingresso

1. L'ingresso ai cimiteri è consentito, di norma, solo a piedi ovvero con carrozzina manuale e/o elettrica per soggetti diversamente abili.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali che non abbiano specifica funzione di accompagnamento per persone cieche o altrimenti disabili;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal Necroforo addetto alle attività funebri, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
 - f) a ditte o operatori per conto di privati non espressamente autorizzati dal competente Ufficio.

Art. 66

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, salvo disposizioni speciali vigenti nel tempo; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori per conto di privati non autorizzati dal competente Ufficio;
 - k) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - n) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti,



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

viene, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 67 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, previo accordo, con l'autorità religiosa, ed autorizzazione da parte del Sindaco.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza.

Art. 68 Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto agli Uffici del Comune competenti per materia:
 - al Responsabile Servizio Cimiteriale, con riferimento a disservizi o criticità riguardanti le concessioni e le autorizzazioni degli spazi cimiteriali;
 - al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, con riferimento a disservizi o criticità riguardanti lo stato manutentivo del cimitero e delle aree pertinenziali (siepi, vialetti, aree esterne etc), l'attività espletata dal Necroforo addetto alle attività funebri.

CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 69 Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione

1. Sulle sepolture il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di sei mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.
2. La posa in opera deve essere comunicata per iscritto al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio; la domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
3. Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio si riserva di richiedere documentazione integrativa, sospendere e/o interrompere i lavori entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.
4. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di un mese dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.
6. Per i monumenti funebri dei campi a pagamento, Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio autorizza l'installazione di una lapide di dimensioni cm. 80 x 180 h. massima cm. 110. I cordoli laterali a sostegno del monumento devono sporgere esternamente massimo 10 cm dallo stesso. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome,



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

cognome, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. È consentito inoltre apporre, sulla lapide, fotografie di cari estinti a ricordo, sempre che gli stessi non siano già tumulati e/o inumati nello stesso Cimitero.

7. Nella progettazione del monumento funebre, nel campo individuale a pagamento, oltre alle dimensioni sopra riportate, si dovrà realizzare una superficie permeabile non inferiore a 0,60 m² della superficie dell'intero monumento, comprensiva dei cordoli laterali a sostegno della struttura.
8. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
10. Oltre a quanto disposto dai commi precedenti, le caratteristiche dei monumenti sulle sepolture devono inoltre rispettare quanto previsto dagli art. 8 e 9 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 70

Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'art. 76, eseguite in bronzo, rame, marmo o altro metallo (esclusi ferro e ghisa) che non devono sporgere più di cm. 1,3 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
3. È altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché esclusivamente l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione di immagini sacre o floreali, purché in marmo, in bronzo o in rame.
4. Le lapidi di marmo di chiusura non possono essere tinte con altre tonalità di colore.
5. Sulle nuove concessioni di manufatti non è consentita l'apposizione di piastre doppie su loculi confinanti.

Art. 71

Costruzione e ornamentazione delle tombe famiglia in muratura e/o assegnazione cappelle costruite dal Comune

1. Le aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia in muratura e/o le cappelle costruite dal Comune vengono assegnate dal Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, secondo le disponibilità, partendo dal lato sinistro verso destra e procedendo in continuità, salvo richieste che per dimensioni e capienza delle sepolture richiedano necessariamente la individuazione di aree e/o cappelle non in continuità.
2. Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio assegna le aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia in muratura e/o le cappelle costruite dal Comune, previa asta pubblica, da esperire laddove pervenga al Comune almeno una istanza formale da parte di un aspirante concessionario.
3. Il provvedimento del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio con il quale assegna le aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia in muratura e/o le cappelle costruite dal



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune è trasmesso al Responsabile Servizio Cimiteriale ai fini del suo recepimento nell'atto di concessione amministrativa da stipularsi, previo pagamento della relativa Tariffa di concessione, sotto forma di atto pubblico amministrativo, soggetto a registrazione.

4. I concessionari provvedono a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico.
5. I monumenti funerari posti a corredo delle tombe di famiglia dovranno avere dimensioni massime: larghezza m. 2.50, lunghezza m. 2.50 e altezza m. 1.10 (misurata dal filo superiore della cornella che delimita il campo).
6. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio.
7. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del contratto di concessione di cui al comma 3.
8. La domanda deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori, nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La stessa deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in duplice copia (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
9. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Nell'atto autorizzativo viene definito il numero di salme e/o resti ossei o ceneri che possono essere accolte nel sepolcro, nonché la cauzione dovuta ai sensi del successivo art. 87.
10. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, le specifiche contenute nel presente Regolamento e quanto enunciato dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
11. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
12. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
13. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'inoltro di comunicazione al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio.
14. L'esecuzione delle opere relative alla costruzione deve avvenire entro 36 mesi della data del contratto di concessione, pena decadenza della concessione. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area. Per particolari motivi il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
15. La costruzione di tombe private deve avvenire a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni di sicurezza dei cantieri, recingendo lo spazio assegnato, onde evitare eventuali danni a persone e a cose, nonché al personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio.
16. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
17. Per il controllo in merito alla regolarità dell'intervento si rinvia al successivo art. 87.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

18. I concessionari di cappelle o tombe di famiglia nel Cimitero e i propri conviventi nonché i destinatari della sepoltura privata risultanti dall'atto di concessione, non possono beneficiare di altre concessioni cimiteriali per sepoltura di alcun genere, salvo rinuncia alla concessione stessa.
19. I Concessionari saranno responsabili di ogni danno causato all'Ente, a seguito della violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento ed ai correlati atti di concessione ed autorizzazione cimiteriale.

Art. 72

Costruzione di cappelle famiglia

1. Le aree destinate alla costruzione di cappelle famiglia vengono assegnate dal Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, secondo le disponibilità, partendo dal lato sinistro verso destra e procedendo in continuità, salvo richieste che per dimensioni e capienza delle sepolture richiedano necessariamente la individuazione di aree e/o cappelle non in continuità.
2. Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio assegna le aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia, previa asta pubblica, da esperire laddove pervenga al Comune almeno una istanza formale da parte di un aspirante concessionario.
3. Il provvedimento del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio con il quale assegna le aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia è trasmesso al Responsabile Servizio Cimiteriale ai fini del suo recepimento nell'atto di concessione amministrativa da stipularsi, previo pagamento della relativa Tariffa di concessione, sotto forma di atto pubblico amministrativo, soggetto a registrazione.
4. I concessionari provvedono a propria cura e spese alla costruzione delle cappelle di famiglia.
5. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento Responsabile del Servizio Edilizia Privata, previo parere della Commissione per il paesaggio e del competente servizio dell'ATS. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Nell'atto autorizzativo viene definito il numero di salme e/o resti ossei o ceneri che possono essere accolte nel sepolcro, nonché la cauzione dovuta ai sensi del successivo art. 87.
6. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, le specifiche contenute nel presente Regolamento e quanto enunciato dal D.P.R n. 380 del 6 giugno 2001.
7. L'autorizzazione edilizia è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del contratto di concessione.
8. La domanda deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
9. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in duplice copia, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti.
10. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
11. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra devono indicare il termine di ultimazione dei lavori.
12. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

13. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
14. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
15. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'inoltro di comunicazione al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio.
16. La Commissione per il paesaggio, al fine di inserire architettonicamente le cappelle private nel contesto cimiteriale, potrà disporre delle prescrizioni di tipo estetico.
17. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
18. L'esecuzione delle opere relative alla costruzione deve avvenire entro 36 mesi della data del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area. Per particolari motivi il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
19. La costruzione di cappelle deve avvenire a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni di sicurezza dei cantieri, recingendo lo spazio assegnato, onde evitare eventuali danni a persone e a cose, nonché al personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio.
20. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
21. Per il controllo in merito alla regolarità dell'intervento si rinvia al successivo art. 87.
22. I Concessionari saranno responsabili di ogni danno causato all'Ente, a seguito della violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento ed ai correlati atti di concessione ed autorizzazione cimiteriale.

Art. 73

Caratteristiche generali di monumenti e lapidi

1. Per l'installazione di cippi, lapidi e monumenti, per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art. 74

Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione, garantendo i necessari interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, pena la decadenza della concessione.
2. Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, attraverso il personale dipendente dell'ente, ovvero, per il tramite delle imprese appaltatrici di lavori e servizi incaricate dal Comune, vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessiti di lavori di manutenzione, o in caso di manufatti pericolanti, il concessionario viene diffidato dal sopracitato Responsabile ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificatamente richieste. La diffida potrà farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
3. In caso di inottemperanza alla diffida da parte del concessionario, il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio provvede d'ufficio ai sensi del successivo art. 78 e segnala al



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Responsabile Servizio Cimiteriale le inadempienze riscontrate, il quale procede per quanto di competenza disponendo in ogni caso alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal successivo art. 112.

4. Per gli interventi di ordinaria manutenzione dei monumenti si applicano le disposizioni di cui ai sopracitati artt. 72 e 73.

Art. 75

Identificazione delle sepolture

1. Come previsto dall'art 17 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo comunicato dal servizio di accettazione del cimitero.

Art. 76

Epigrafi sui monumenti

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio.
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
5. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere comunicata al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio (autorizzazione posa monumento funebre) e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.
7. Per quanto non specificato nei commi precedenti si fa riferimento all'art. 9. delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 77

Piante ornamentali

1. È consentita solo la messa in dimora di fiori e piante come previsto dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale - art. 9.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Necroforo addetto all'attività funebre li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 78 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri materiali ornamentali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, sempre attraverso il personale dipendente dell'ente ovvero per il tramite delle imprese appaltatrici di lavori e servizi incaricate dal Comune, disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ubicate fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dal precedente art. 60, in quanto applicabili.

CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 79 Tipi di illuminazione

1. Su tutte le sepolture ad inumazione è consentita la sola illuminazione elettrica.

Art. 80 Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad autorizzazione e pagamento di tariffa annuale.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune, che lo esercita direttamente o su concessione a ditta esterna specializzata secondo le modalità di legge.

CAPO IX PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 81 Responsabile del Cimitero

1. La responsabilità del cimitero è in capo al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio, il quale, attraverso il personale dipendente dell'ente, ovvero, per il tramite delle imprese appaltatrici di lavori e servizi o concessionari incaricati dal Comune, vigila:
 - a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture, accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente Regolamento e nel pieno rispetto della normativa di settore, di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- b) sulla corretta attuazione del Piano regolatore cimiteriale;
- c) sul personale del Cimitero-Necroforo addetto all'attività funebre, circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
- d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri;
- e) sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero con riferimento alle aree comuni;
- f) sulle murazioni, cripte, lapidi, monumenti, cappelle ed ogni altra opera eseguita dai privati affinché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente Regolamento;
- g) sulla manutenzione ordinaria e straordinaria in capo ai concessionari affinché siano rispettati gli obblighi scaturenti dalla concessione amministrativa e dal presente Regolamento;
- h) sul regolare funzionamento del servizio di illuminazione elettrica votiva.

Art. 82

Manovale – Necroforo – Ditte appaltatrici

1. I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune, secondo le modalità di gestione di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, attraverso l'impiego di manovale- necroforo:
2. Sono compiti specifici del manovale-necroforo, anche quando dipendente di terze ditte appaltatrici incaricate:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - c) tenere ed aggiornare i registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri;
 - d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero;
 - e) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - f) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - g) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
 - h) attenersi scrupolosamente alle norme di cui al sopracitato articolo 59 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
3. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
4. In particolare, deve:
 - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine;
 - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
 - d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
 - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso;
 - f) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di sua competenza.
5. Allo stesso è fatto rigoroso divieto:
 - a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
 - c) di segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) di trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. La violazione dei doveri comportamentali soprarichiamati comporta responsabilità disciplinare laddove le attività di necroforo siano espletate da personale comunale o risoluzione contrattuale per inadempimento nel caso di appalto a terzi.
7. L'operatore addetto alle operazioni presso il cimitero dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da Medico Competente in quanto esposto con certezza a rischio biologico, come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. Il Medico Competente stabilirà la periodicità di visita e le vaccinazioni alle quali l'addetto deve essere sottoposto, anche in considerazione delle operazioni di movimentazione di pesi.
8. L'addetto dovrà inoltre essere fornito di idonei dispositivi di protezione personale, così come individuati nel documento di valutazione del rischio, esempio, mascherine di protezione delle vie respiratorie con filtri a carbone attivo, tutte in Tyvek usa e getta ecc.

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 83 Tipologia delle sepolture in concessione

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale, ai sensi dell'articolo 824 del Codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene garantito il diritto di sepoltura, oltre alla inumazione in campo comune di cui all'art. 47 del presente Regolamento, i seguenti manufatti:
 - a) ossari,
 - b) nicchie cinerarie,
 - c) loculi,
 - d) tombe,
 - e) cappelle.
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree destinate:
 - a) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura;
 - b) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.
4. Fatto salvo le concessioni già in essere, la concessione in uso di ossari, nicchie cinerarie, loculi e tombe singole è assegnata solo in presenza di feretro per loculi e tombe singole, di urna per nicchie cinerarie, di urna o resti ossei per gli ossari individuali.

Art. 84 Trasformazione di manufatti



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Nel caso in cui un manufatto (tombe di famiglia e cappelle), oggetto di concessione ancora in vigore, a cura e spesa del concessionario, venga trasformato e conseguentemente ampliato, al fine di ricavare ulteriori posti di sepoltura, è necessario procedere come segue:
 - a) presentare apposita domanda al Responsabile Servizio Edilizia Privata e/o al Responsabile Demanio e Patrimonio, secondo la competenza, e, per conoscenza, al Responsabile Servizio Cimiteriale. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del presente Regolamento;
 - b) effettuare direttamente i lavori, con conseguente sostegno integrale delle spese;
 - c) integrare il contratto di concessione in essere, a cura del Responsabile Servizio Cimiteriale, rapportando la scadenza della concessione dei nuovi manufatti a quella del contratto originario;
 - d) versare l'integrazione della tariffa per i nuovi manufatti, il cui importo è rapportato alla scadenza della concessione.
2. Per le tombe esistenti oggetto di trasformazione ci si dovrà adeguare all'art. 6 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 85 **Contratto di concessione**

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali. La concessione lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate a seguito di domanda presentata da uno degli aventi titolo, come precedentemente individuati dal presente Regolamento.
3. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone di concessione, ovvero, tariffa cimiteriale, nonché di altri oneri accessori e fiscali, quali imposta di bollo, diritti di segreteria e ogni altra spesa correlata, la cui riscossione avviene all'atto dell'autorizzazione precontrattuale di cui al comma 8 attraverso:
 - a) pagamento presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, a mezzo dispositivo POS con carta di credito o bancomat;
 - b) pagamento attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82- PagoPA, presso soggetti intermediari abilitati, con contanti, carta di credito o bancomat, a seguito di apposito avviso di pagamento emesso dal competente Ufficio Servizi cimiteriali
4. Nelle more dell'attivazione del servizio PagoPa di cui al comma precedente, è ammesso il pagamento, previa emissione di un ordinativo di incasso da parte dell'Ufficio Servizi cimiteriali, da pagarsi presso la Tesoreria comunale entro e non oltre 5 gg lavorativi dalla data dell'autorizzazione precontrattuale di cui al comma 8.
5. Sono fatti salvi i casi eccezionali e straordinari quali decesso di indigenti, recupero di cadavere sul territorio comunale ed altro nel qual caso il Responsabile del Servizio cimiteriale ne autorizzerà la tumulazione/inumazione nei termini di legge, sia pur nelle more degli adempimenti di cui ai sopracitati commi 3 e 4.
6. In mancanza del pagamento, salvo il caso del comma 5, non sarà assentita l'assegnazione del manufatto, né si procederà alla stipulazione del contratto di concessione.
7. Ogni singola concessione deve essere regolata da un atto scritto, sotto forma di:
 - a) scrittura privata, repertoriata e soggetta a registrazione solo in caso d'uso, per la concessione di loculi, urne cinerarie, ossari, tombe individuali;



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- b) atto pubblico-amministrativo, repertoriato e registrato, per la concessione di Aree ai fini della costruzione di tombe famiglia e cappelle.
 - c) autorizzazione amministrativa per inserimento urne cinerarie in concessioni già vigenti.
8. Nelle more della stipula del contratto di cui al comma 7, laddove la concessione sia conforme al presente Regolamento, al fine di garantire la tumulazione/inumazione entro il termine di legge, il Responsabile Servizio Cimiteriale o suo delegato, previo accertato pagamento della Tariffa, autorizza la concessione apponendo la dicitura "*Visto si autorizza*" in calce all'istanza di concessione, riservandosi di perfezionare il contratto entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvenuta tumulazione/inumazione.
9. Ogni concessione del diritto d'uso del manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del manufatto, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- a) la tipologia di manufatto e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati e realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

Art. 86

Onerosità della concessione - Pagamento

- 1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone di concessione, ovvero tariffa cimiteriale, secondo gli importi che verranno fissati annualmente da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 2. Su richiesta dei familiari del defunto e previa verifica degli Uffici Comunali competenti in merito alle motivazioni espresse della famiglia, il pagamento delle tariffe cimiteriali può avvenire con modalità rateale, in rate trimestrali di pari importo.
- 3. Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese.
- 4. Il numero massimo di rate consentito varia in funzione all'importo dovuto:
 - a) fino a 100,00 euro, nessuna rateazione;
 - b) se le somme dovute sono superiori a 100,00 euro e fino a 1.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) se le somme dovute sono superiori a 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali ovvero 24 mensili;
 - d) se le somme dovute sono superiori a 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 16 rate trimestrali ovvero 48 mensili;
 - e) se le somme dovute sono superiori a 10.000,00 euro, è possibile definire un piano di rateazione dell'importo dovuto e comunque non superiore ai 5 anni.
- 5. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.
- 6. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento delle tariffe e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
- 7. Competente all'esame dell'istanza è il Responsabile Servizio Cimiteriali.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

8. Sulle somme dovute a titolo di Tariffa rateizzata, si applicherà un interesse pari al vigente tasso legale.

Art. 87 Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione di cui agli articoli 72 e 73, pari al 50 % del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni dell'area cimiteriale.
2. La cauzione può essere prestata:
 - a) in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione,
 - b) in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
3. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dall'articolo 71, comma 3 e dagli articoli 72 e 73, salvo il provvedimento di decadenza come da articolo 112;
 - b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza come da articolo 112;
 - c) se le opere realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza come da articolo 112.
4. La cauzione viene svincolata con determinazione del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio o Responsabile Servizio Edilizia Privata, in relazione alla specifica competenza, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole della verifica in merito alla regolarità esecutiva dell'intervento e/o al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma 1.

Art. 88 Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e dell'art 25 del Regolamento Regionale N. 6/2004.
2. La durata delle concessioni delle sepolture, anche se in assegno ai sensi dell'art. 103 del presente Regolamento, è la seguente:

a) inumazione tombe campo comune:	anni dieci
b) inumazione tombe lungo i viali:	anni trenta
c) inumazione tombe area bambini:	anni trenta
d) aree e manufatti destinati a sepolture collettività:	anni cinquanta
e) loculi:	anni trenta
f) ossari individuali:	anni trenta
g) urne cinerarie individuali:	anni trenta
h) ossari pluriposto da 3 posti:	anni trenta



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- | | |
|--|----------------|
| i) ossari pluriposto da 6 posti | anni trenta |
| j) aree per tombe familiari | anni cinquanta |
| k) aree per cappelle gentilizie o familiari: | anni cinquanta |

Art. 89

Decorrenza della concessione

1. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di tumulazione/inumazione.
2. Le concessioni non possono essere rilasciate al fine di garantire la sepoltura di persone ancora viventi alla data dell'istanza, fatta eccezione per i casi di cui al successivo art. 103.
3. In caso di concessione in assegno di cui al successivo art. 104 (solo per cappelle e tombe di famiglia) la decorrenza della concessione ha inizio dal giorno di sottoscrizione del contratto di concessione in uso.

Art. 90

Rinnovo e/o proroga della concessione

1. Previa richiesta degli interessati, entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto e pagamento delle relative tariffe, è ammesso il rinnovo solo per i seguenti manufatti e periodi:
 - a. 49 anni, per le concessioni di aree destinate a sepolture di famiglia o collettività di cui al punto d) e j) comma 2 art. 88;
 - b. 30 anni, per la concessione di ossario pluriposto di cui al punto i) comma 2 art. 88;
 - c. 30 anni per la concessione di ossario pluriposto di cui al punto h) comma 2 art. 88;
 - d. 10 anni, per le concessioni di loculi scadute dopo il 31.12.2023;
 - e. 10 anni, per la concessione di loculi e tombe la cui scadenza sia anteriore al 31.12.2023 secondo le modalità di cui alla norma transitoria di cui all'art. 138, comma 3;
 - f. 30 anni, per inumazione in aree in concessione lungo i viali di cui al punto b) comma 2 art. 88;
2. Fatto salvo il comma 1, è dunque vietato il rinnovo delle concessioni di loculi ed ossari singoli e/o il trasferimento dei resti in altro manufatto.
3. Per le concessioni scadute il rinnovo del contratto, secondo i tempi e le modalità sopra indicati, decorre dalla data di scadenza della concessione precedente.
4. Eccezionalmente, solo nel caso di unica lapide su loculi affiancati, già realizzata alla data del presente Regolamento, si potrà prorogare la durata della concessione relativa al defunto premorto (1° sepolto) fino al raggiungimento minimo dei 20 anni previsti per legge per l'ultimo defunto tumulato o per il periodo necessario onde far coincidere le scadenze dei loculi affiancati.
5. Sono vietati ulteriori rinnovi e/o proroghe.
6. Per le proroghe di cui alle lettere d) ed e), si applicherà la tariffa vigente per la concessione della medesima tipologia di manufatto, proporzionata al periodo di proroga.

Art. 91

Mancata richiesta di rinnovo



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Qualora sia consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della relativa richiesta e/o del versamento dell'ulteriore canone il Comune, in conformità al Piano Regolatore cimiteriale ed alle disponibilità di bilancio, procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nel campo di mineralizzazione o nella fossa comune.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica il successivo articolo 106.

Art. 92

Concessioni con titolarità plurima

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta, redatta nella forma di Legge, deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione e l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente Regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 93

Diritto di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro in ossari e urne cinerarie pluriposto, in tombe famiglia e/o cappelle gentilizie non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione, il concessionario può indicare analiticamente e per iscritto i nominativi delle salme da tumulare, nel rispetto dell'art. 43 del presente Regolamento.

Art. 94

Sepulture a favore del diritto di sepolcro per Ordini Religiosi

1. Quale riconoscimento del contributo offerto per la promozione umana e sociale della collettività, alle religiose appartenenti all'Ordine della Visitazione di Santa Maria e delle Suore di Carità e delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, che abbiano svolto servizio pastorale nella comunità di Alzano Lombardo, è offerta sepoltura gratuita nelle tombe collocate presso le aree del Cimitero Alzano Capoluogo destinate dal Piano Regolatore Cimiteriale a "inumazione per suore".
2. Per le sepolture per le quali alla data del presente Regolamento non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione o risulti impossibile il reperimento del relativo atto di concessione, anche da parte del concessionario, è disposta la formalizzazione di un atto di concessione "in sanatoria" di durata pari a 50 anni, non rinnovabile, decorrente dalla data di ultima sepoltura.
3. Il relativo atto di concessione si conformerà alle disposizioni di cui al presente Regolamento.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 95

Immissione in sepolture intestate a comunità

1. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

Art. 96

Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo, si procede a tumulazione provvisoria in loculo a spese di chi contesta il diritto di sepolcro.

Art. 97

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari comunicano all'ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori. Qualora la comunicazione dell'eredità non pervenga all'ufficio di riferimento entro tale termine, l'ufficio si riterrà legittimato a contattare il parente più prossimo al defunto oggetto dell'operazione cimiteriale.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari, che compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 129, comma 6.
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate al comma 2 del presente articolo, che assumono la qualità di concessionario. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
5. Trascorso il termine di 5 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 105, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni di Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
8. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 109.
9. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 98

Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nella fossa comune può essere consentito agli interessati apporre un segno commemorativo sulle lapidi delle tombe, loculi o ossari già oggetto di concessione.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70 comma 2 e 3.
4. Le lapidi già presenti lungo i muri perimetrali interni di tutti i Cimiteri del territorio di Alzano Lombardo sono confermate fino a 99 anni dalla data della scomparsa. Allo scadere dei 99 anni le stesse potranno essere rimosse, senza alcuna formalità da parte del Comune.
5. Qualora l'Amministrazione ne abbia necessità, senza alcuna responsabilità in merito alla garanzia di integrità, previo avviso posto sulla lapide stessa e pubblicato all'Albo per 30 gg o per un periodo ridotto in caso di contingibilità e urgenza, è disposto lo spostamento e la ricollocazione delle stesse per il periodo residuo, con spese a carico degli eredi o aventi causa.

Art. 99

Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, delle istruzioni, delle tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e del Regolamento cimiteriale, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto di concessione e dai relativi progetti, ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 100

Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Fermi i requisiti di ammissione al cimitero di cui all'art. 43 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 4, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Il diritto d'uso di una sepoltura, fermo il diritto di nuda proprietà del Comune, consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
3. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 46, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
4. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali il Responsabile Servizio Cimiteriale verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero comunale in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Gli ossari, loculi o tombe possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri, nel rispetto dell'art. 43 del presente Regolamento.
6. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990, dal R.R. n° 6/2004 e dal presente Regolamento.

Art. 101

Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale, individua in ogni cimitero la campata nella quale verranno assegnate le tumulazioni, individuate in ordine numerico come da elaborati progettuali. Il passaggio da una campata all'altra può avvenire solo al completamento della precedente.
2. L'assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie, disposta dal Responsabile Servizio Cimiteriale, avviene in ordine cronologico di presentazione dell'istanza e per ordine progressivo delle sepolture disponibili, partendo dal lato sinistro verso destra e procedendo dal basso verso l'alto.
3. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura presentate nella stessa data, l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento al numero di protocollazione generale dell'istanza.

Art. 102

Uso delle sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; il diritto di uso delle sepolture concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare dei nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti gruppi familiari del concessionario di seguito indicato.
4. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai parenti entro il 6° grado e dagli affini entro il 3° grado come sotto specificato, dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, (comma 1° e 2° dell'art.93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 24, del R.R. n. 6/2004).

PARENTELA ENTRO IL 6° GRADO (legami riferiti esclusivamente al/ai concessionario/i)



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori e il figlio	
2°	L'avo o l'ava e il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio e la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il nipote (abnipote)	Il prozio (il prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o da sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli e sorelle.

5°	Il quadravolo e il figlio del trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con in nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli delle figlie di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed il trinipote di questi

AFFINITA' ENTRO IL 3° GRADO (legami riferiti esclusivamente al/ai concessionario/i)

GRADI	AFFINI
1°	I suoceri con i generi e le nuore Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; ne sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote

- La convivenza deve essere attestata dal concessionario o dagli eredi con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000.
- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisto dal fondatore/concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi con dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del T.U. n. 445/2000.
- L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art.47 del T.U. n. 445/2000.
- Il primo concessionario può, anche successivamente alla stipula della concessione, specificare con atto scritto i nominativi dei beneficiari del diritto di sepolcro. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, ed in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

Art. 103 Concessioni "in assegno"

- Il rilascio di concessioni destinate a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (cosiddette concessioni "in assegno") è consentito esclusivamente per le tombe e cappelle famiglia.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Non è possibile il rilascio di concessioni “in assegno” di loculi, ossari e tombe individuali.
3. La concessione in assegno ha la durata prevista dall’art. 88 comma 2 lett. j) e k) del presente Regolamento.
4. Resta salvo per le concessioni “in assegno” pregresse quanto disposto dall’art. 141, comma 3.

Art. 104

Concessione di loculi per traslazione di salme

1. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 101 del presente Regolamento.
2. Come previsto dall’art. 50 comma 7 del presente Regolamento, e salvo quanto indicato nel comma precedente, anche in caso di traslazione nel loculo già occupato da feretro ed in relazione alla capienza del loculo stesso, possono essere collocate una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e/o contenitori con esiti di fenomeni cadaverici/trasformativi/conservativi. I lavori e le spese sono a carico del privato e sono autorizzati previa presentazione documentazione e previa integrazione del contratto di concessione già in essere.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 105

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o dei resti, provvede il Comune in conformità al Piano Regolatore cimiteriale ed alle disponibilità di bilancio, collocando i medesimi rispettivamente nella fossa comune o nel campo di mineralizzazione, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 106

Rinuncia

1. Nelle stesse forme e modalità del comma 2 art. 93, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile Servizio Cimiteriale, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. In presenza di domanda di trasferimento di feretri, di cassette resti e/o urne cinerarie, all'interno di ciascun cimitero o tra i cimiteri di Alzano Lombardo, in manufatti della stessa tipologia, il richiedente dovrà dichiarare, nella domanda stessa, di rinunciare al diritto d'uso ad ogni diritto d'acquisto sul manufatto da evacuare contestualmente al perfezionamento della nuova scrittura privata; la risoluzione anticipata del contratto coinciderà con la data di trasferimento; il Comune rientrerà in possesso e disponibilità del manufatto svuotato, con la conseguente piena libertà di rilasciare su di esso, successiva nuova concessione.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o dei resti in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero o di altro cimitero cittadino si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento della relativa tariffa.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 107

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, non spetterà alcun rimborso.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 108

Rinuncia a concessione di aree libere con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui agli artt. 72 e 73, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Art. 109

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 2 dell'art. 84, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.

Art. 110

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi e previa delibera di Giunta Comunale, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile Servizio Cimiteriale, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 30 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili, il provvedimento di revoca viene pubblicato all'albo comunale all'albo del cimitero e posto sulle sepolture interessate per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 111 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del presente Regolamento non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 74 del presente regolamento;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile Servizio Cimiteriale, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, all'albo del cimitero e posta sulle sepolture interessate per la durata di 60 giorni.

Art. 112 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile Servizio Cimiteriale provvederà, se del caso, alla traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, in campo comune di mineralizzazione o in fossa comune, ossario comune o cinerario comune, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Ove necessario, il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio disporrà per la demolizione delle opere o, a seconda dello stato del manufatto, all'accertamento dei requisiti di carattere storico, artistico, monumentale e, più in generale, di tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 finalizzato al restauro, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 113 Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 114 Conseguenze dell'estinzione delle concessioni



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo quanto detto nell'art. 59.
2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO IV IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 115 Imprese appaltatrici del Comune

4. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitoli d'appalto.

Art. 116 Lavori e servizi per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione da parte del Responsabile Servizio Edilia Privata e/o Servizio Demanio e Patrimonio, in relazione alla competenza, da rilasciarsi dietro domanda specifica.
3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori è richiesta la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione delle opere o relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Comune. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle varie opere.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è necessaria idonea comunicazione al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio.
6. Le imprese di pompe funebri possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
7. Le imprese di cui al precedente comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 117 Responsabilità

1. Le imprese che eseguono lavori e servizi per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.
2. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo le prescrizioni del Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Art. 118 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 119 Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 82 in quanto compatibili.

Art. 120 Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico; di norma, lo scavo per la realizzazione di sepolture private dovrà essere effettuato nel giorno di chiusura dal cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nei commi precedenti.
4. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi e per la durata degli stessi giorni il terreno adiacente alle costruzioni deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

5. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
6. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 121

Vigilanza e collaudo di opere

1. Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio e/o il Responsabile Servizio Edilizia privata, per quanto di rispettiva competenza, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di decadenza della concessione e di tutte le azioni correlate come previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere rispetto a quanto autorizzato e, nel caso di esito favorevole, provvede alla restituzione ovvero allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 87.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile Servizio Demanio e Patrimonio la fine dei lavori.

TITOLO V

AREE DESTINATE A SALE DEL COMMIATO

CAPO I

SALE DEL COMMIATO

Art. 122

Sala del commiato

1. A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti dall'art. 126 del presente Regolamento.

Art. 123

Tipologie di sale del commiato

1. Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di sala del commiato:
 - a) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
 - b) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie dalla normativa vigente.

Art. 124

Gestione della sala del commiato

1. Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.
2. Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato secondo le tipologie previste dall'articolo 123 del presente Regolamento e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:
 - a) per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
 - b) per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.
3. I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale etc.) saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente Regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.
5. Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 125

Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private

1. La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ATS. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in ogni caso dalla data in cui la documentazione a corredo è completa.
3. L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei servizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle ATS.

Art. 126

Requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico delle sale del commiato

1. I requisiti minimi strutturali e impiantistici sono quelli definiti dal Piano Regionale di Coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 17 marzo 2015, n. 61-10542.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Le sale del commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.
3. Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie di ricovero e di cura, sia pubbliche che private e da attività destinate alla ristorazione in genere quali per esempio, ristoranti, pizzerie, panetterie, gastronomie, ecc. e di 100 metri da strutture obitoriali e crematori.
4. Le strutture del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta, privati (interni o esterni riservati) nella misura prevista per le attività commerciali, disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque entro un raggio non superiore a 100 metri. È vietata la collocazione delle sale nel centro storico.
5. L'entrata delle salme nelle sale del commiato private dovrà avvenire dalla parte opposta a quella dei dolenti e la medesima dovrà essere situata, preferibilmente, in una via non molto transitata. Devono pertanto essere presenti distinti ingressi di cui uno per i dolenti e l'altro per i feretri e la loro movimentazione. I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi. Le strutture per il commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofanie.

Art. 127

Requisiti della domanda

1. La domanda dovrà essere accompagnata da apposita relazione riportante i seguenti punti:
 - a) verifiche di impatto ambientale e di impatto sulla viabilità della zona (traffico presente più traffico indotto);
 - b) verifiche sull'accessibilità pedonale, sulla presenza di parcheggi pubblici e privati e di reti di trasporto pubblico;
 - c) localizzazione dei parcheggi richiesti ai sensi dell'art. 126 comma 4 del presente articolo;
 - d) individuazione dei percorsi dei cortei in uscita e verifica del loro impatto sulla viabilità;
 - e) dimostrazione delle distanze delle sale per il commiato dalle attività sensibili e dai luoghi e dagli edifici di interesse culturale;
 - f) dimostrazione del rispetto del piano di classificazione acustica.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 128

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura, a titolo gratuito, di salme o resti di "Cittadini Benemeriti" o dei "Caduti in guerra".
2. Il Consiglio comunale potrà comunque ammettere gratuitamente nei cimiteri di Alzano Lombardo, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemeritenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto.

Art. 129



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri, il predetto familiare presenterà la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 85.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc. o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), si dichiara che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
6. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
7. La variazione della durata e il rinnovo della concessione possono essere richieste anche da un parente o affine del concessionario, fermo restando il consenso di quest'ultimo e la titolarità della concessione.

Art. 130

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Art. 131

Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 132



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso il Cimitero è tenuto, a cura dell'addetto al Servizio custodia, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al comma 1 è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato sulla piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 133

Scadenario delle concessioni

1. Presso l'Ufficio Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il Responsabile Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza ed in relazione alle disponibilità di bilancio all'uopo allocate attivare la procedura onde realizzare il programma delle esumazioni ed estumulazioni.

Art. 134

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori è imputata al bilancio del Comune.
2. La riscossione delle tariffe, dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al presente Regolamento, comma 1 avviene attraverso le modalità per tempo vigenti presso l'Ente.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per tariffe, canoni, corrispettivi e diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 135

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di infrazioni si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, art. 77 comma 1 della L.R. 30/12/2009 n. 33, l'art. 344 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24/11/1981 n. 689.
2. Nel caso inottemperanza agli obblighi disposti dal presente Regolamento in capo alle imprese private esercenti lavori e servizi per conto dei privati, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Alzano Lombardo da mesi 1 a mesi 3. Nel caso le violazioni accertate risultino superiori a 3 nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Alzano Lombardo. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.

3. Rimane la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 50, comma 5, del Dlgs. n. 267/2000 e art. 77 della L.R. n. 33/2009.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 136

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento, il precedente e vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 37 del 26/04/1999 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 137

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, a quelle del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alle leggi della Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, al Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004 n.6, alla deliberazione attuativa della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 7/20278, alla circolare Giunta Regionale - Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 contenente indirizzi applicativi, al Regolamento modificativo Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 138

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione, salva la possibilità di rinnovo e/o proroga in conformità all'art. 90, e in conformità al punto 1.1.4.5. della Relazione di Piano del PRC.
3. Le concessioni di loculi e tombe scadute prima del 31.12.2023 possono essere prorogate di 10 anni, maggiorati di un anno per ogni anno trascorso dalla scadenza, e fino ad un massimo di 15 anni, purché la domanda sia inoltrata entro il 30.06.2025. La data di decorrenza della proroga è quella di scadenza del contratto originario.

Art. 139

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Per le sepolture per le quali non sia reperibile agli atti del Comune regolare atto di concessione o non risulti essere stato rilasciato, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. Nel caso il Comune non riconosca la titolarità della concessione, gli interessati possono chiedere giudizialmente di avvalersi dell'istituto dell'immemoriale, per avere riconosciuta la titolarità.
3. La concessione conseguentemente assegnata è disciplinata dal presente Regolamento.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1, entro 60 giorni dalla applicazione di apposito avviso pubblicato all'albo comunale, all'albo del cimitero e posto sulle sepolture interessate, non intendano richiedere il rilascio della concessione, come pure nel caso di irreperibilità dei parenti e di estinzione della famiglia, il Comune provvede, in conformità al Piano Regolatore cimiteriale ed alle disponibilità di bilancio, alle operazioni di estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo le disposizioni del presente Regolamento, oppure alla conservazione e manutenzione dei manufatti a propria cura e spese.

Art. 140 Tariffe

1. Le Tariffe ed i diritti ed oneri correlati alle concessioni cimiteriali a qualunque titolo rilasciate, sia sotto forma di autorizzazione che di scrittura privata o contratto pubblico, nonché ai servizi cimiteriali a pagamento, vengono determinate ed aggiornate annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Laddove non venga assunta Deliberazione di Giunta comunale le relative Tariffe si intenderanno tacitamente confermate di anno in anno nei valori vigenti.

Art. 141 Deroghe

1. Per particolari esigenze di riorganizzazione degli spazi cimiteriali o di saturazione degli stessi, è consentito, previa Delibera di Giunta comunale, disporre la traslazione di feretri esistenti, già autorizzati da regolare contratto, in altro luogo o fila del luogo stesso. Nulla è richiesto ai concessionari e tutte le spese inerenti e susseguenti sono a carico del Comune.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, previa Delibera di Giunta comunale, possono essere disposte diverse modalità di assegnazione degli spazi cimiteriali.
3. Il Sindaco può autorizzare, per motivi di emergenza sanitaria locale o per sopravvenuti interessi pubblici interventi ed azioni in deroga al presente Regolamento.

Art. 142 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 267/2000. Da tale data si intendono abrogati il vigente Regolamento di Polizia mortuaria nonché ogni altra disposizione interna in contrasto con le presenti disposizioni.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Competenze
- art. 4 - Responsabilità
- art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

- art. 7 - Dichiarazione di morte
- art. 8 - Denuncia della causa di morte
- art. 9 - Accertamenti necroscopici
- art. 10 - Referto all'autorità giudiziaria
- art. 11 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

- art. 12 - Termini di osservazione
- art. 13 - Modalità di osservazione
- art. 14 - Deposito di osservazione e obitorio
- art. 15 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- art. 16 - Riscontro diagnostico
- art. 17 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- art. 18 - Prelievi per trapianti terapeutici
- art. 19 - Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV - FERETRI

- art. 20 - Deposizione della salma nel feretro
- art. 21 - Verifica e chiusura feretri
- art. 22 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- art. 23 - Fornitura gratuita di feretri
- art. 24 - Piastrina di riconoscimento



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- art. 25 - Modalità del trasporto e percorso
- art. 26 - Esercizio del servizio di trasporti funebri
- art. 27 - Orari dei trasporti
- art. 28 - Trasporti a carico del Comune
- art. 29 - Norme generali per i trasporti
- art. 30 - Riti religiosi
- art. 31 - Trasferimento di cadavere senza funerale
- art. 32 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- art. 33 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili
- art. 34 - Trasporto di casse e cofani vuoti
- art. 35 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- art. 36 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- art. 37 - Trasporto all'estero o dall'estero
- art. 38 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- art. 39 - Elenco Cimiteri
- art. 40 - Disposizioni generali - Vigilanza
- art. 41 - Reparti dei cimiteri
- art. 42 - Reparti speciali nel cimitero
- art. 43 - Ammissione nel cimitero e trasferimenti
- art. 44 - Ricevimento della salma presso la Camera mortuaria

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE GENERALE

- art. 45 - Disposizioni generali
- art. 46 - Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- art. 47 - Inumazione
- art. 48 - Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune
- art. 49 - Campo di mineralizzazione
- art. 50 - Tumulazione
- art. 51 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- art. 52 - Esumazioni ordinarie
- art. 53 - Estumulazioni ordinarie
- art. 54 - Avvisi di scadenza per esumazioni e estumulazioni ordinarie
- art. 55 - Esumazioni straordinarie
- art. 56 - Estumulazioni straordinarie
- art. 57 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- art. 58 - Raccolta di resti ossei e ceneri
- art. 59 - Oggetti da recuperare
- art. 60 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

CAPO V - CREMAZIONE

- art. 61 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- art. 62 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri
- art. 63 - Contributo per la cremazione

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- art. 64 - Orario
- art. 65 - Disciplina dell'ingresso
- art. 66 - Divieti speciali
- art. 67 - Riti funebri
- art. 68 - Reclami del pubblico

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- art. 69 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione
- art. 70 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie
- art. 71 - Costruzione e ornamentazione delle tombe famiglia in muratura
- art. 72 - Costruzione di cappelle famiglia
- art. 73 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi
- art. 74 - Obbligo di manutenzione
- art. 75 - Identificazione delle sepolture
- art. 76 - Epigrafi sui monumenti
- art. 77 - Piante ornamentali
- art. 78 - Materiali ornamentali

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

- art. 79 - Tipi di illuminazione



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

art. 80 - Servizio di illuminazione elettrica

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

art. 81 - Responsabile

art. 82 - Manovale - Necroforo - Ditte appaltatrici

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 83 - Tipologia delle sepolture in concessione
- art. 84 - Trasformazione dei manufatti
- art. 85 - Contratto di concessione
- art. 86 - Onerosità della concessione - Pagamento
- art. 87 - Cauzione
- art. 88 - Durata della concessione
- art. 89 - Decorrenza della concessione
- art. 90 - Rinnovo e/o proroga della concessione
- art. 91 - Mancata richiesta di rinnovo
- art. 92 - Concessioni con titolarità plurima
- art. 93 - Diritto di sepolcro
- art. 94 - Sepolture a favore del diritto di sepolcro per Ordini Religiosi
- art. 95 - Immissione in sepolture intestate a comunità
- art. 96 - Opposizione al diritto di sepolcro
- art. 97 - Successione nella concessione
- art. 98 - Cenotafi e lapidi murarie
- art. 99 - Doveri generali dei concessionari

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

- art. 100 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture
- art. 101 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie
- art. 102 - Uso delle sepolture private
- art. 103 - Concessioni "in assegno"
- art. 104 - Concessioni di loculi per traslazione di salme

CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- art. 105 - Scadenza
- art. 106 - Rinuncia
- art. 107 - Rinuncia a concessione di aree libere
- art. 108 - Rinuncia a concessione di aree libere con parziale o totale costruzione



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- art. 109 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni
- art. 110 - Revoca
- art. 111 - Decadenza
- art. 112 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- art. 113 - Estinzione per soppressione del cimitero
- art. 114 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

TITOLO IV IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- art. 115 - Imprese appaltatrici del Comune
- art. 116 - Lavori per conto di privati
- art. 117 - Responsabilità
- art. 118 - Divieti
- art. 119 - Obblighi del personale delle imprese private
- art. 120 - Orari di lavoro
- art. 121 - Vigilanza e collaudo di opere

TITOLO V AREE DESTINATE A SALE DEL COMMIATO

CAPO I - SALE DEL COMMIATO

- art. 122 - Sala del commiato
- art. 123 - Tipologie di sala del commiato
- art. 124 - Gestione della sala del commiato
- art. 125 - Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private
- art. 126 - Requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico delle sale del commiato
- art. 127 - Requisiti della domanda

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- art. 128 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- art. 129 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- art. 130 - Registri delle concessioni cimiteriali
- art. 131 - Annotazioni sul registro delle concessioni
- art. 132 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- art. 133 - Scadenzario delle concessioni



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

- art. 134 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie
- art. 135 - Sanzioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- art. 136 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari
- art. 137 - Rinvio ad altre norme
- art. 138 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento - Concessioni pregresse
- art. 139 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione
- art. 140 - Tariffe
- art. 141 - Dergoghe
- art. 142 - Entrata in vigore